

Il potere delle parole nelle sentenze: tra giudizio e pregiudizio.

di **Silvia Urizzi**

1. Con sentenza del 27 maggio 2021, nella causa J. L. c. Italia (ricorso n. 5671/16), la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo 8 della Convenzione EDU in materia di diritto al rispetto della vita privata e dell'integrità personale.

La condanna rappresenta l'epilogo di una lunga e dolorosa vicenda che ha visto per protagonista una giovane donna, presunta vittima di violenza sessuale perpetrata ai suoi danni da sette individui. Nella sua decisione la Corte di Strasburgo pone sotto accusa la sentenza con cui, nel 2015, la Corte d'Appello di Firenze assolve definitivamente gli imputati, ribaltando la condanna disposta in primo grado per sei di loro.

Nella pronuncia i giudici fiorentini ritenevano di dover assolvere gli imputati avendo considerato poco credibili le accuse sollevate dalla persona offesa. A dire della Corte, composta da un uomo e due donne, le dichiarazioni, lo stile di vita, le abitudini della giovane donna avrebbero infatti giustificato la condotta degli aggressori, avendoli erroneamente indotti a credere di avere il consenso della vittima. Secondo la Corte non si sarebbe trattato di stupro, quindi, ma di "mero rapporto mal interpretato". A sostegno della sua tesi la Corte parlava di "iniziativa di gruppo non ostacolata", ravvisando nella denuncia e nel successivo procedimento penale un tentativo della ragazza di reagire a un "discutibile momento di debolezza e di fragilità che una vita non lineare come la sua avrebbe voluto censurare e rimuovere". Nel dispositivo della sentenza e nella relativa motivazione la Corte di secondo grado formulava numerose osservazioni sulla condotta sessuale della presunta vittima, richiamando il suo vissuto, fatto di relazioni e rapporti tanto affettivi quanto occasionali, soffermandosi su particolari intimi e personali della vita privata della persona offesa. Fatti e circostanze questi su cui la Corte formulava il proprio giudizio di assoluzione perché "il fatto non sussiste". Nel dispositivo della sentenza si legge infatti che si tratta di una vicenda "incresciosa, non encomiabile per nessuno" che tuttavia non integra un fatto penalmente censurabile.

2. Di tutt'altra opinione è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che, adita dalla persona offesa al fine di pronunciarsi non tanto sulla decisione della Corte, ormai passata in giudicato, quanto sul contenuto della sentenza, accoglie il ricorso della giovane e si pronuncia in suo favore ritenendo che il linguaggio e le argomentazioni contenuti nella sentenza di assoluzione

integrino la violazione dell'art. 8 CEDU. In particolare, la Corte ritiene censurabile l'eccessiva enfasi posta su alcuni aspetti della vita privata della ricorrente, considerati del tutto ininfluenti per il vaglio di credibilità e per la decisione del processo (attribuzione di responsabilità degli imputati) elementi che, per tale ragione, avrebbero dovuto rimanere riservati. La Corte evidenzia poi come dall'art. 8 della Convenzione discenda un dovere dello Stato di proteggere "le presunte vittime di violenza di genere" anche nella loro immagine, dignità e riservatezza personale; obbligo questo che può condurre sino ad un restringimento della facoltà dei giudici di decidere liberamente nei casi in cui si debba proteggere da interferenze non giustificate l'immagine e la vita privata delle parti (par. 139). La Corte afferma che tali obblighi di protezione si estrinsecano anche nella non divulgazione di informazioni e dati personali non strettamente rilevanti per la risoluzione della controversia.

Con la sua sentenza il giudice di Strasburgo censura il comportamento delle autorità nazionali per non aver protetto e per aver anzi esposto la ricorrente ai rischi della vittimizzazione secondaria; una vittimizzazione di natura riflessa che va a sommarsi a quella primaria ravvisabile, in astratto, nella condotta violenta ed abusante degli autori del reato per cui si procede.

Va evidenziato, inoltre, come la decisione disposta in sede europea abbia portata ben più ampia rispetto alla semplice condanna prevista a riparazione delle indebite ingerenze subite dalla ragazza nel caso *de quo*.

Nel censurare la sentenza emessa dai giudici fiorentini la Corte EDU ravvisa infatti la preesistenza di un fenomeno preoccupante che scaturisce da un sostrato culturale sessista profondamente radicato nella società italiana. A sostegno delle sue osservazioni la Corte richiama gli ultimi rapporti GREVIO¹ e CEDAW² sull'Italia, che evidenziano la necessità di nuovi interventi strutturali considerati indispensabili ai fini di fornire una risposta coordinata e interistituzionale alla violenza di genere. Nella pronuncia si nota come, a fronte di una cornice legislativa ritenuta sufficiente, si riscontrino, ancora troppo spesso, episodi di discriminazione e colpevolizzazione delle persone offese.

¹ Il rapporto è stato pubblicato dal [GREVIO](#), il Gruppo di esperti indipendenti del Consiglio d'Europa incaricato di monitorare l'attuazione della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Il rapporto si riferisce alle attività svolte dal Gruppo da giugno 2019 a dicembre 2020 in 17 Paesi europei.

² La Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW). La Convenzione è stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 1979 e tutt'ora costituisce lo strumento pattizio fondamentale in materia di diritti delle donne.

3. La sentenza ci restituisce l'immagine di un'Italia debole, incapace di proteggere le donne dalle gravi conseguenze derivanti della violenza e della discriminazione. Un'Italia, a sua volta vittima di un sessismo diffuso, talvolta inconsapevole, che colpisce ogni livello della società e giunge sino al cuore dello Stato colpendone le istituzioni.

La strada per cercare di invertire la rotta l'abbiamo intravista pochi giorni fa, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne e l'ha messo in luce anche la sentenza qui analizzata: occorre iniziare con urgenza un processo di decostruzione dei pregiudizi e degli stereotipi. Ed essendo la matrice del problema in primo luogo culturale, la chiave del cambiamento deve passare anche per il linguaggio e l'uso delle parole. Le parole che veicolano idee, visioni della società, ruoli di potere e che possono essere inclusive o discriminanti.

La violenza non si risolve nelle aule di giustizia, tuttavia è evidente come i giudici e in generale gli organi di giustizia rivestano un ruolo di primo piano nella concretizzazione di questo processo; traducendosi la loro decisione nella parola pubblica, si corre il rischio che i pregiudizi e gli stereotipi in essa contenuti restino come parola universale. Più in particolare, gli stessi giudici europei considerano di importanza cruciale l'utilizzo da parte delle autorità nazionali di un linguaggio corretto non colpevolizzante, né moralizzante, in grado di impedire la riproduzione di schemi culturali e mentali sessisti.

Le parole pronunciate nelle Corti di giustizia ed in particolare le espressioni e le argomentazioni utilizzate dai giudici nelle sentenze (par. 142-143), rivestono un ruolo essenziale nel veicolare idee inclusive, instaurando processi virtuosi di prevenzione, assistenza e tutela delle vittime di violenza di genere. Al contrario, l'impunità diffusa, la presenza di pregiudizi e stereotipi all'interno del contesto giurisdizionale contribuiscono ad innescare odiosi meccanismi di vittimizzazione secondaria, o *victim blaming*, rappresentando un ostacolo insormontabile nel processo di tutela della vittima. A ciò si aggiunga, poi, che un simile scenario non può che incidere sulla decisione delle vittime di denunciare o meno tali episodi, rivolgendosi alle autorità per richiedere protezione e giustizia. In ultimo grado, quindi, tale fenomeno contribuisce a minare la già compromessa fiducia che i cittadini ripongono nelle istituzioni.

4. Occorre, pertanto, eliminare con urgenza i pregiudizi di genere all'interno del sistema giudiziario introducendo misure per facilitare l'accesso alla giustizia, predisponendo meccanismi di prevenzione dei reati e di tutela delle vittime, garantendo il diritto al rispetto della loro dignità, riservatezza, identità.

Occorre che ognuno di noi si interroghi sul proprio contributo, anche inconsapevole, al mantenimento di questi pregiudizi e stereotipi.



Occorre sradicare la cultura sessista dando valore alla parola delle donne che denunciano. Ricordando che il sessismo non colpisce solo le donne e che tutti ne siamo vittime e protagonisti allo stesso tempo.